



# COMUNE DI ARESE

(Provincia di Milano)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

**ORIGINALE**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 44 del 20/05/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) E PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. IMU) PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di maggio alle ore 20:20 in Arese, presso la sede comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione sotto la presidenza del **SIG.RA VERONICA CEREÀ**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
PALESTRA MICHELA	SI	NO
NUVOLI LUCA	SI	NO
PANDOLFI PAOLA	SI	NO
TONIOLO PAOLA	SI	NO
VARRI CHIARA MARIA	SI	NO
GUSMEROTTI MARCO	SI	NO
BURONI EDOARDO	SI	NO
CEREÀ VERONICA	SI	NO
BELLUNATO TITO FLAVIO	SI	NO
PERGOLI ILIA	SI	NO
CASTELLI ANTONIO	SI	NO
MURATORI LUIGI	NO	SI
MIRAGOLI ANDREA	NO	SI
BETTINARDI GIUSEPPE	SI	NO
GIUDICI CARLO	SI	NO
ANTIMIANI LAURA	SI	NO
TURCONI VITTORIO	SI	NO

**Totale Presenti 15    Totale Assenti 2**

Sono, altresì, presenti gli Assessori:

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE**, Dott. Paolo Pepe

Constatato il numero legale degli intervenuti, il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE** espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ricordato** che con deliberazione commissariale n. 65 del 04/4/2013, sulla base dell'art. 8 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, istitutivo dell'Imposta Municipale Propria (c.d. IMU) e dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 23 relativo all'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2013;

**Richiamata** la legge di stabilità 2014 – legge 27 dicembre 2013, n. 147 – come modificata dal D.L. 6/3/2014 n. 16, con la quale il legislatore ha attuato una riforma della fiscalità immobiliare con l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale, denominata **IUC**, un acronimo che riassume tre distinti prelievi: Imu, Tasi e Tari, in cui in particolare l'art. 1 co. 639 così dispone: *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*;

**Richiamato** il disposto dell'art. 1, co. 682, della summenzionata Legge 27/12/2013 n. 147, ai sensi del quale: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.....”*;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;*

**Richiamato** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e

dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 ai sensi del quale: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ....*”;

**Visti** i Decreti del Ministero dell'Interno in data 19.12.2013 e 13.02.2014, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014, con i quali è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali per l'anno 2014 dapprima al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile 2014;

**Visto**, da ultimo, il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale viene ulteriormente differito tale termine dal 30 aprile al 31 luglio 2014;

**Dato atto che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 28.11.2002 il Comune di Arese costituiva la Società Arese Multiservizi s.u.r.l. per la gestione di alcuni servizi pubblici locali ed attività ad essi complementari e, ai sensi di legge, la progettazione e la realizzazione dei relativi impianti ed opere ad essi connessi;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 15/5/2003 il Comune di Arese modificava lo statuto della società di cui sopra, determinando, tra l'altro, il mutamento della ragione sociale in “Gesem S.r.l. - Gestione Servizi Municipali Nord Milano S.r.l.”;
- con deliberazione del C.C. n. 38 del 29.4.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto di acconsentire all'ingresso del Comune di Rho nella compagine societaria di GESEM, approvando e recependo il protocollo d'Intesa tra i Comuni soci ed approvando il nuovo testo di statuto;
- la soc. GeSeM S.r.l., a seguito dell'ingresso del Comune di Rho, risulta controllata dai Comuni di Arese e Lainate nella misura del 28,80%, dal Comune di Nerviano in ragione del 22,50%, dal Comune di Pogliano Milanese con una quota del 9,90% e dal Comune di Rho per una quota del 10%;
- i Comuni esercitano su GeSeM S.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società svolge la propria attività solo a favore degli Enti Pubblici che la controllano;
- la società è espressione della collaborazione intercomunale, vale a dire essa è il soggetto strumentale organizzato dagli Enti Locali soci per lo svolgimento in maniera unitaria e coordinata di servizi pubblici;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 15/05/2007 si affidavano a Gesem Srl i servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali, il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate extra-tributarie patrimoniali ed il servizio di pubbliche affissioni e riscossione dell'imposta di pubblicità fino al 31.12.2015, designando "Funzionario Responsabile" relativamente al servizio di gestione ICI, TARSU, TOSAP permanente ed imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, il legale rappresentante di Gesem Srl;
- con deliberazione di G.C. n. 98 del 18/05/2010 si incaricava GESEM S.r.l., già gestore in forma associata del servizio di igiene urbana fino al 31/12/2030, per la gestione e riscossione delle entrate fino al 31/12/2015 al fine di mantenere uniformità rispetto agli altri contratti tributari;

**Ricordato che** con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27/03/2014 si disponeva, tra le altre cose, di:

- approvare, in applicazione della normativa summenzionata, il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;
- dare atto che tale Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale abroga il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), nonché il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (c.d. IMU) e sostituisce la parte II e III del Regolamento delle Entrate Tributarie;
- disporre l’affidamento “in house providing” della gestione e riscossione della TARI e della TASI alla soc. GESEM S.r.l., già affidataria del servizio di gestione della TARES e dell’IMU;

**Ritenuto** opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 in merito all’I.M.U. ed alla T.A.S.I., sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**Considerato** che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi dal 707 al 721 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., l’Imposta Municipale propria (c.d. IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013 e che, pertanto, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, tenendo conto in aggiunta della esenzione ex lege dell’abitazione principale e delle altre modifiche normative non a carattere sostanziale;

**Ritenuto**, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**Ricordato** che, come dispone l’art. 1, co. 669, della Legge 27/12/2013 n. 147 (così come modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. f), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68): “*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*”;

**Dato atto** che ai sensi dell’art. 1 co. 675, della Legge 27/12/2013 n. 147: “*La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*”;

**Considerato** che ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677, della L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate;

**Considerato** che, a fronte della previsione dettata dal summenzionato art. 1, comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma

682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Ricordato** che, come sopra premesso, l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013 e s.m.i. dispone che, nella determinazione delle aliquote il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/03/2014 n. 16 ha previsto, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

**Preso atto** che l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**Considerato** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, della L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

**Considerato** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e che il regolamento ha fissato tale percentuale nel 30%;

**Richiamato** lo stesso art. 1, comma 682, della L. 147/2013 che obbliga i Comuni alla individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**Ritenuto** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato nel Regolamento per la disciplina della I.U.C. ai sensi del quale *"...Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ognuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta..."*, ad individuare i servizi indivisibili ed i servizi alla collettività non coperti da contribuzione, prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 500.000,00
Cura del verde pubblico	€ 449.500,00
Gestione rete stradale comunale	€ 357.500,00

Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 44 del 20/05/2014

(viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	
Ufficio Tecnico - Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 609.687,80
Servizi di polizia locale	€ 557.145,00
Servizio di protezione civile	€ 27.800,00
Servizi sociali	€ 1.413.730,00
Servizi scolastici ed educativi	€ 1.509.650,00
Biblioteca e cultura	€ 705.780,00
Sport	€ 136.000,00
Anagrafe	€ 254.880,00
Commercio e sviluppo economico	€ 50.890,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.572.562,80</b>

dando atto che per ogni servizio sono stati considerati i valori finanziari del Bilancio di Previsione 2014 sommando le spese previste per tali servizi, compreso il personale e le altre voci inerenti gli interventi del titolo I della spesa.

**Considerato** che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**Ritenuto**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, rapportando il gettito presunto ai costi sostenuti per i servizi indivisibili come sopra riportati;

**Richiamato**, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 che prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**Ricordato** che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27/03/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva approvato il Piano Economico-Finanziario e la relazione tecnica relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (T.A.R.I.), con approvazione dei criteri e determinazione delle tariffe T.A.R.I. per l'anno 2014;

**Dato atto** che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal

Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**Considerato**, sotto questo profilo, che l'art. 1, comma 689, della L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**Ritenuto** opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

**Visti** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servi indivisibili (TASI) adottati con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27/03/2014;

**Visti** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. n. 49 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Con** n. .... voti favorevoli, resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

**a) Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,5 per mille
Aliquota limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'Art. 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito dalla legge 26/02/1994 n. 133	2,00 per mille
Aliquota per abitazioni e relative	4,5 per mille

Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 44 del 20/05/2014

pertinenze affittati con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998;	
Aliquota per unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune (equiparazione ad abitazione principale, come da regolamento);	4,5 per mille
Aliquota per sale cinematografiche, inserite nella categoria catastale D3, del centro storico in quanto luoghi di cultura e spettacolo	4,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,1 per mille

**b) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo, viste le esigenze di bilancio in relazione ai servizi indivisibili indicati in premesse che evidenziano un costo complessivo di € 6.572.562,80 da coprire mediante la TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,1 per mille

3. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la seguente detrazione per abitazione principale, specificando che la stessa opererà esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta; pertanto, in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo, l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale (IMU) e della TARI:

- € 100,00 per i nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a € 15.000,00.

4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682, L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 47,32% per cento;

5. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale ai fini IMU, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

6. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno

Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 44 del 20/05/2014

	Saldo	16 dicembre
--	-------	-------------

stabilendo altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di giugno;

7. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

8. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

9. di delegare il competente ufficio a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della normativa vigente;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con** n. .... voti favorevoli resi per alzata di mano;

### **D E L I B E R A**

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare avvio agli adempimenti conseguenti nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Sig.ra Veronica Cerea

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Paolo Pepe

---

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – 1° comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese,

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E ORGANI  
Dott. Carlo Maria Ceriani

---

#### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese,

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI,  
RISORSE UMANE E ORGANI  
Dott. Carlo Maria Ceriani

---